

ATTO COSTITUTIVO

Articolo 1

I signori Vincenzo Spadafora, nato ad Afragola il 12/3/1974 e domiciliato in Roma alla via Arco dei Banchi 3, codice fiscale SPDVCN74C12A064R, cittadino italiano; Gianluca del Giudice, nato a Napoli il 10.01.1969, residente a Napoli alla Via Vincenzo Caprile, 12, C.F. DLGGLC69A10F839Q, cittadino italiano; Mariangela Valenti nata a Milazzo (Me) il 14 Agosto 1973, residente in Roma alla via Leopoldo Ruspoli N° 95, CF VLNMNG73M54F206A, cittadina italiana, in qualità di soci fondatori, con il presente atto costituiscono un'associazione non riconosciuta denominata "**PrimaVera**" (di seguito per brevità l'"Associazione"), con sede legale in Roma, Via Arco dei Banchi 3.

Articolo 2

L'ordinamento interno e l'amministrazione dell'Associazione sono regolati dagli accordi tra i Soci e, quindi, oltre che dal presente Atto Costitutivo, dalle norme contenute nello Statuto dell'Associazione che viene allegato al presente Atto Costitutivo per formarne parte integrale e sostanziale.

Nel predetto Statuto sono indicati gli scopi e le attività dell'Associazione, che non ha finalità di lucro e ha durata illimitata.

Articolo 3

Ai sensi dello Statuto associativo, i soci fondatori nominano Presidente dell'Associazione, il signor Vincenzo Spadafora.

Ai sensi dello Statuto associativo, i soci fondatori nominano quali membri del Consiglio Direttivo, i signori:

Vincenzo Spadafora (Presidente)

Mariangela Valenti (consigliere);

Gianluca del Giudice (consigliere)

La durata in carica dei componenti gli organi sociali è regolata dallo Statuto associativo.

Il Presidente testé nominato ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Articolo 4

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio dell'Associazione si chiuderà al 31 dicembre 2024.

Articolo 5

Per tutto quanto non disposto in questo Atto Costitutivo e nello Statuto allegato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Roma li 27 novembre 2024

Vincenzo Spadafora

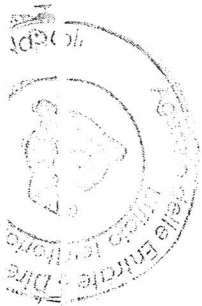
Vincenzo Spadafora

Mariangela Valenti

Mariangela Valenti

Gianluca del Giudice

Gianluca del Giudice



1017/3
-5 DIC. 2076
200,00
[Signature]

Firma su delega del Direttore Provinciale
1919
24/04/2024

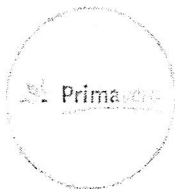
Allegato "A"

STATUTO

Articolo 1

Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituita l'Associazione denominata "Primavera" (di seguito per brevità l'Associazione"), con sede legale a Roma, Via Arco dei Banchi, 3. L'associazione ha il seguente logo:



che è così descritto: *"Il simbolo è inscritto all'interno di una circonferenza delimitata da un tratto di colore arancio, è centrato e su fondo bianco. Il simbolo è composto da due elementi. Il primo elemento è un disegno che simboleggia tre petali di un fiore di colore arancione che si dispongono intorno a un punto nero. Il secondo elemento è rappresentato dalla scritta Primavera che campeggia centralmente e che viene rappresentata per quanto attiene alla sua composizione attraverso la parola "Prima" con il colore nero e la parola "vera" in minuscolo corsivo di colore arancione. Nella parte inferiore è rappresentato un tratto curvo di colore arancione che la sottolinea"*.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere altresì istituite sedi secondarie dell'Associazione in ogni Comune del territorio italiano e anche all'estero.
3. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea in conformità al presente Statuto.

Articolo 2

Valori fondanti – Finalità – Attività

1. L'Associazione si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, con l'obiettivo di favorire la piena realizzazione della persona umana nel sistema istituzionale, sociale e lavorativo.
2. Favorisce la partecipazione attiva dei cittadini, ed in particolare dei giovani, alla vita sociale delle proprie comunità, attraverso iniziative di coinvolgimento attivo e di protagonismo consapevole.
3. Interviene nel dibattito politico, culturale e socio-economico, con proposte finalizzate ad affermare l'effettività dei principi della coesione sociale ed economica, della promozione della cultura, dell'impegno civile e della partecipazione responsabile alla vita del Paese, anche nel confronto con gli altri Stati Europei.

[Handwritten signature]

4. Promuove pratiche di formazione delle nuove classi dirigenti, anche nell'ottica di favorire l'inserimento di giovani adeguatamente preparati ad ogni livello delle istituzioni pubbliche, locali e nazionali.
5. Organizza seminari, manifestazioni, convegni, campagne di comunicazione, e tutte quelle iniziative idonee a promuovere gli scopi dell'Associazione.
6. Potrà, inoltre, effettuare, in modo accessorio e strumentale ai fini istituzionali attività commerciali e produttive.
7. L'Associazione non ha fini di lucro.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'associazione stessa, dalle quote d'iscrizione degli associati secondo le misure e le modalità che saranno stabilite annualmente dall'assemblea dei soci; dalle attrezzature, dalle biblioteche, dagli arredi, nonché dai beni che potranno essere acquistati, ovvero che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo; da eventuali donazioni o lasciti di enti pubblici, associazioni e privati.

Articolo 4

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 5

Soci – Diritti e doveri – Criteri di ammissione e di esclusione

1. Il numero dei soci è illimitato. Tutti coloro che hanno compiuto i sedici anni di età e condividono gli scopi dell'Associazione possono presentare domanda di iscrizione all'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo deve approvare entro 120 (centoventi) giorni dall'approvazione del presente Statuto, un regolamento in cui stabilirà le modalità operative per procedere all'iscrizione, eventuali requisiti ulteriori, i diritti e i doveri degli iscritti, le modalità di recesso e di contestazione per la perdita dei requisiti.
3. L'iscrizione decorre dalla delibera di accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo, che può opporre diniego alla domanda di ammissione.

Articolo 6

Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. L'Organo di controllo (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.



15

MARCA DA BOLLO
€1,80
UND/80
01000678 00000000 01900001
00079701 23/01/2025 12:30:59
4578-00010 160F65663081781
IDENTIFICATIVO : 01240789783074

0 1 24 079978 3074



MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Ministero del Lavoro
e delle Fim
01000678 00000000 01900001
00079701 23/01/2025 00:38:00
4578-00010 160F65663081781
IDENTIFICATIVO : 01240367035943

0 1 24 036709 5943



Articolo 7

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta dai soci fondatori e da tutti gli altri soci iscritti secondo quanto previsto dall'articolo 5 dello Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, con avviso scritto da inviarsi a mezzo posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. E' consentita l'espressione del voto per delega, nonché in video conferenza, a condizione che sia possibile verificare l'identità del socio e vi sia la possibilità di prendere visione dei documenti oggetto di discussione e deliberazione. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
5. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea, nominato volta per volta dal Presidente.
6. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) Nomina e revoca, quando è previsto, l'organo di controllo;
 - c) Approva il bilancio;
 - d) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo sociale eletto dalla medesima;
 - f) Approva le modifiche allo statuto;
 - g) Approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno;
 - h) Delibera lo scioglimento dell'associazione;

Articolo 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è eletto a maggioranza semplice dei soci presenti, sulla base di un regolamento che dovrà essere approvato dall'Assemblea; ad esso spettano i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ed è composto da tre a cinque membri complessivamente, di cui almeno uno eletto tra i Soci Fondatori; dura in carica cinque anni. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e le sue adunanze sono validamente costituite in presenza di almeno due membri. Il consiglio

Associazione Culturale PrimaVera

Via Arco dei Banchi, 3- 00186 Roma (Rm) C.F. 96612920585

KS

direttivo nomina il Presidente e può nominare, se lo ritiene necessario, il tesoriere ed il segretario generale.

Articolo 9

Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo: resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli può nominare procuratori anche tra i non soci per il compimento di atti a lui attribuiti, determinandone le facoltà.

Articolo 10

L'organo di controllo

Se previsto, alla nomina provvede l'Assemblea dei soci.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il Sindaco o i Sindaci restano in carica per cinque esercizi, con scadenza alla data e all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è sostituito.

Il Sindaco o i Sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge. Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio. L'Organo di Controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire.

Articolo 11

Scioglimento dell'Associazione – Devoluzione dei beni – Norme conclusive

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci.

In caso di scioglimento dell'associazione, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio verrà devoluto per finalità di utilità generale o sociale o ad altra associazione con finalità analoghe, fatta salva altra destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea.

Articolo 12

Disposizioni finali

Gli organi dell'Associazione sono nominati per la prima volta in sede di Atto Costitutivo dell'Associazione stessa e successivamente con le modalità previste dal presente Statuto. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa

rimando alle disposizioni di legge contenute nel codice civile ed alle leggi speciali vigenti in materia.

Immano Spadefora
L. del 19/10/1991

